



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/34 DEL 24.09.2020

Oggetto: Prosecuzione delle attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale. Art. 182 del D.L. n. 34/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25).

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare i commi 682 e 683, con il quale è stata estesa per anni 15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni della legge 4.12.1993, n. 494.

L'Assessore riferisce che, in applicazione di tale normativa, il Direttore generale degli Enti Locali ha adottato la determinazione n. 54, prot. n. 1942 del 20.1.2020, contenente atti di indirizzo per il rilascio dell'estensione della durata della concessione demaniale marittima disposta dal citato art. 1, commi 682 e 683.

L'Assessore illustra le recenti modifiche apportate alla normativa in materia di gestione delle concessioni demaniali. In particolare, il recente decreto legge "rilancio Italia", n. 34/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25), all'art. 182 dispone: "2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

L'Assessore evidenzia che tale intervento normativo è finalizzato al rilancio del settore turistico ed inoltre a contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19 a carico dei



concessionari demaniali che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo. In particolare in questo momento, appare inoltre necessario formalizzare la prosecuzione delle concessioni demaniali, per esigenze di certezza del diritto.

L'Assessore sottolinea altresì che il medesimo articolo dispone che le amministrazioni non possono avviare o proseguire i procedimenti "per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione". Di fatto con tali disposizioni vi è il divieto di avviare e proseguire procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione.

L'Assessore evidenzia la necessità di evitare l'interruzione delle attività legate all'uso dei beni demaniali marittimi, con conseguente mancato introito per l'Erario, sospensione delle attività e dei servizi forniti, nonché l'ancora più grave abbandono dei beni demaniali con eventuale ammaloramento dei medesimi e i danni conseguenti. In merito, la norma citata prevede che la prosecuzione nell'uso del bene demaniale è confermata verso il pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere allo Stato.

L'Assessore riferisce, inoltre, una seconda novità nel predetto quadro normativo: l'art. 100 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (pubblicato su G.U. n. 203 del 14.8.2020 - Suppl. Ordinario n. 30), in cui si conferma che "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione".

L'Assessore ricorda, inoltre, che per quanto riguarda i Comuni in caso di ritardo o di omissione si procederà ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

Tanto premesso, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone alla Giunta regionale:

- di prendere atto del contenuto della nota esplicativa della Regione Sardegna, allegata alla determinazione D.G. n. 54, prot. n. 1942 del 20.1.2020, recante atto di indirizzo per il rilascio



dell'estensione della durata della concessione demaniale marittima, per quanto ormai da ritenersi superata alla luce delle previsioni di cui all'intervenuta vigente normativa (art. 182 D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020);

- di prendere atto della normativa vigente e, in particolare della necessità di adeguarsi a quanto attualmente stabilito dall'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25): "Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- di dare un indirizzo univoco a livello regionale, incaricando la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, al fine della produzione degli atti di estensione della durata di tutte le concessioni demaniali marittime attualmente in essere ai sensi della Legge 17.7.2020, n. 77, formalizzati con l'adozione di un provvedimento per ciascuna singola concessione di natura ricognitivo/dichiarativo, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione in materia di revoca, decadenza o rinuncia;
- di adottare atti ricognitivi che prevedano la data di estensione al 31.12.2033, previa acquisizione della manifestazione di volontà di accedere alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 182 D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge 17.7.2020, n. 77, corredata dall'impegno a corrispondere il canone e ad ottemperare agli altri oneri o adempimenti imposti dalla legge, quali, ad esempio, l'estensione della garanzia e la registrazione dell'atto ricognitorio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA



- di prendere atto del contenuto della nota esplicativa della Regione Sardegna, allegata alla determinazione D.G. n. 54, prot. n. 1942 del 20.1.2020, recante atto di indirizzo per il rilascio dell'estensione della durata della concessione demaniale marittima, per quanto ormai da ritenersi superata alla luce delle previsioni di cui all'intervenuta vigente normativa (art. 182 D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020);
- di prendere atto della normativa vigente e, in particolare della necessità di adeguarsi a quanto attualmente stabilito dall'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25): "Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- di dare un indirizzo univoco a livello regionale, incaricando la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, al fine della produzione degli atti di estensione della durata di tutte le concessioni demaniali marittime attualmente in essere ai sensi della Legge 17.7.2020, n. 77, formalizzati con l'adozione di un provvedimento per ciascuna singola concessione di natura ricognitivo/dichiarativo, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione in materia di revoca, decadenza o rinuncia;
- di adottare atti ricognitivi che prevedano la data di estensione al 31.12.2033, previa acquisizione della manifestazione di volontà di accedere alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 182 D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge 17.7.2020, n. 77, corredata dall'impegno a corrispondere il canone e ad ottemperare agli altri oneri o adempimenti imposti dalla legge, quali, ad esempio, l'estensione della garanzia e la registrazione dell'atto ricognitorio.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/34
DEL 24.09.2020

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda